Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo nazionale di lavoro per l'artigianato del metallo

Modifica del 18 febbraio 2002

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) per l'artigianato del metallo, allegato al decreto del Consiglio federale del 28 dicembre 2000[1], sono dichiarate d'obbligatorietà generale[2]:

Art. 40 cifra 40.6 lett. a	Salari minimi
Appendice 10	Salari minimi

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° marzo 2002 e ha effetto sino al 31 dicembre 2005.

18 febbraio 2002 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3296

1 FF **2001** 92
2 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.